

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Progetto Calcutta" - ONLUS

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART 1) E' costituita l'Associazione - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale - in breve denominata come Associazione "Progetto Calcutta" - ONLUS, anche denominata in inglese "Calcutta Project" – ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460.

L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di ONLUS che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

ART 2) L'Associazione ha sede legale in Milano ed ha durata a tempo illimitato.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire dipendenze o sedi locali in Italia o all' estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali dipendenze o sedi locali utilizzeranno lo stesso nome : "progetto Calcutta ONLUS", seguito dall'indicazione della località della sede.

ART 3) L'Associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART 4) L'Associazione "Progetto Calcutta" – ONLUS è una libera associazione, apartitica e aconfessionale che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Scopo (scopi) preminente dell'associazione è lo svolgimento di attività nel settore di

1) assistenza sociale o socio-sanitaria;

2) assistenza sanitaria;

3) beneficenza;

4) istruzione;

5) formazione;

ed in particolare: la promozione economico, sociale, sanitaria, educativa, tecnico culturale dei paesi in via di sviluppo, mediante costruzione, ristrutturazione, organizzazione, gestione sia diretta che a mezzo terzi di centri di salute, scuole, banche di microcredito, centri di formazione professionale, abitazioni e strutture agricole. A titolo esemplificativo e non tassativo e comunque strumentale al raggiungimento dello scopo sociale, l'associazione supporta le attività della ONG Indiana denominata Institute for Indian Mother and Child (IIMC), con sede a Sonarpur, 24 South Parganas, West Bengal, India, attraverso:

- Invio di volontari
- promozione e divulgazione del progetto mediante l'organizzazione di incontri pubblici, conferenze, lezioni, incontri nelle scuole, seminari, banchetti informativi, mostre, pubblicazioni, etc.
- collaborazione nella creazione di progetti con altri enti o associazioni che condividono le medesime finalità, quali il SISM (Segretariato Italiano Studenti di Medicina), l'IFMSA (International Federation of Medical Students'Associations) e altri enti consimili.
- Adozione a distanza per supportare l'istruzione primaria di bambini delle aree rurali depresse a sud di Calcutta
 - finanziamento dell'istituzione di programmi di microcredito
- svolgere studi e ricerche in rispetto alla normativa vigente;
- raccolta fondi mediante banchetti promozionali, feste di beneficenza e altro

ART 5) L'Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali di solidarietà sociale, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse in quanto dirette alle medesime finalità.

L'Associazione inoltre potrà eventualmente in essere soltanto le attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale.

ART 6) L'Associazione, essendo qualificata ai sensi del D. Lgs. 460/1997 quale Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, provvede a comunicare alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze competente per territorio, la propria iscrizione all'anagrafe delle ONLUS, nonché ogni variazione di attività che possa comportare la perdita dello stato di ONLUS.

SOCI

SOCIO ORDINARIO

ART 7) Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali intendono impegnarsi personalmente, per il raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto.

Chiunque può ottenere la qualifica di socio, previo il nulla osta del Consiglio Direttivo che darà l'assenso a maggioranza assoluta.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART 8) Tutti i soci hanno diritto a ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale, fatto salvo solo i soci minorenni, di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.

Tutti i soci, periodicamente, sono informati riguardo le attività dell'associazione. La notifica delle attività dell'associazione può avvenire o attraverso invio all'associato di relativo supporto cartaceo, o attraverso posta elettronica.

ART 9) I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

ART 10) I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto o alle

deliberazioni prese dagli organi sociali;

- b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- d) in caso di totale non partecipazione attiva alle iniziative dell'associazione valutata dal consiglio direttivo sulla base di indici oggettivi.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART 11) Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori
- e) Collegio dei Probiviri

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART 12) All'assemblea sovrana dei soci spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c) approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- e) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;
- f) deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua

approvazione dal consiglio direttivo e dagli altri organi dell'associazione;

h) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;

Essa, composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, può essere ordinaria o straordinaria.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata o con avviso scritto affisso, almeno dieci giorni prima della riunione, presso i locali della sede legale e di tutte le sedi locali eventualmente istituite, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione o tramite posta elettronica.

ART 13) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno.

Essa, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante: - approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; - approva il rendiconto economico finanziario dell'anno trascorso e preventivo del nuovo anno sociale; - delibera su tutte le questioni attinenti la gestione per l'anno sociale e la vita associativa, ad eccezione delle proposte di scioglimento e di modifiche statutarie di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto o la legge non prevedano espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

ART.14) L'Assemblea Straordinaria, presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata: per deliberare in ordine alle modifiche statutarie e alle proposte di scioglimento dell'associazione; ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un quinto degli associati.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la

presenza di almeno i due terzi più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

ART 15) Le delibere assembleari sono debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, che può avere anche formato elettronico.

ART 16) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

CONSIGLIO DI DIRETTIVO

ART 17) Il Consiglio Direttivo, è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di nove eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre anni. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente ed il Segretario.

Su delibera dell'Assemblea dei Soci può essere previsto e stabilito un compenso per l'attività di uno o più membri del Consiglio Direttivo.

ART 18) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART 19) Il Consiglio Direttivo : - redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci; - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; - redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; - stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; - delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci; - determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; - svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

PRESIDENTE

ART 20) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. Inoltre, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

REVISORI DEI CONTI

ART 21) L'Assemblea ordinaria sceglie, tramite votazione segreta, anche non tra i propri aderenti 3 Revisori dei Conti. I Revisori dei Conti durano in carica per tre anni e possono essere revocati dall'Assemblea ordinaria per gravi motivi. Essi sono rieleggibili. Esso è l'organo che svolge le attività di controllo contabile dell'Associazione; ad esso in particolare viene demandato il compito di: - controllare il bilancio preventivo; - controllare il bilancio consuntivo; - stendere una relazione esplicativa della propria opera di controllo da sottoporre all'Assemblea dei Soci e da allegare al bilancio.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART 22) Il Collegio dei Probiviri è composto da un massimo di 5 componenti eletti dall'assemblea dei soci e dura in carica 3 anni. Ha competenza in tema di controversie che potessero sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa. I membri del collegio sono rieleggibili.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART 23) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- d) da tutti gli altri proventi, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Art 24) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio.

Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART 25) Servizio di tesoreria: l'eventuale servizio di tesoreria sarà affidato a Banca e/o Posta e/o Ente designato dal Consiglio. Le firme necessarie per le operazioni finanziarie (gestione conto corrente, contratti per richiesta di fidejussione, ecc.) saranno apposte dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da uno dei soci delegati dal Presidente.

SCRITTURE CONTABILI E RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

ART 26) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del

Consiglio Direttivo nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione. Tali libri possono essere custoditi anche in formato elettronico.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART 27) In relazione alle attività direttamente connesse e al volume delle attività complessivamente svolte l'Associazione tiene le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'art. 25 del D.Lgs 460/97.

ART 28) Il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 di aprile successivo.

Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART 29) Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART 30) L'Associazione può avvalersi dell'apporto di lavoratori dipendenti o di collaboratori, purchè questo rimanga quantitativamente e qualitativamente inferiore al lavoro volontario, personale, spontaneo e gratuito della maggioranza dei soci.

ART 31) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti. I rapporti tra l'Associazione e i lavoratori dipendenti sono disciplinati dalla legge. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le

malattie, l'infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

ART 32) L'Associazione, per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo. I rapporti di collaborazione tra l'Associazione ed i lavoratori autonomi sono disciplinati dalla legge e dalla convenzione che verrà stipulata tra l'Associazione e ognuno dei lavoratori autonomi. La collaborazione potrà avere carattere occasionale o coordinato e continuativo.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART 33) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

ART 34) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/96 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART 35) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

ART 36) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO